

4Business srl a socio unico
Via Plauto, 1/A – 42124 Reggio Emilia
Cod. fisc. / P.IVA, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma n. 06478150961
Capitale sociale i.v.: Euro 50.000,00
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM nr. M359
Iscrizione IVASS Sezione E RUI 000500614

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. n.385/1993 (T.U.B.) e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 come successivamente modificata e integrata e del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti del 29 luglio 2009 come successivamente modificato e integrato

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

4Business srl a socio unico

con sede in Via Plauto, 1/A – 42124 Reggio Emilia
C.F, P.IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma n. 06478150961
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM nr. M359
Iscrizione alla Sez.E del Registro Unico Intermediari Assicurativi c/o IVASS n. E000500614

Collaboratore del mediatore creditizio che entra in contatto con il cliente consumatore:

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____

Qualifica _____

CARATTERISTICHE e RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessione di crediti eseguita da banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 107 del TUB (ad oggi in vigore) – ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art.121 del T.U. Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento svolta dai soggetti autorizzati alla vendita dei beni e dei servizi nel territorio della Repubblica; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti costituiti sotto forma di persona giuridica iscritti nell'apposito elenco dei Mediatori Creditizi, tenuto presso l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM) ai sensi dell'art. 128 *sexies* del TUB.

La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza, lo svolgimento di una prima istruttoria della richiesta di finanziamento del cliente per conto della banca o dell'intermediario erogante e l'inoltro di tale richiesta alla banca o all'intermediario erogante.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché di effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato.

RISCHI

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario.

Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente: provvigione indicata nel frontespizio del contratto (provvigione da calcolare sul netto del capitale erogato) pari a 0%

Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziaria: nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari, in relazione al tipo di finanziamento richiesto

Spese massime da rimborsare al Mediatore Creditizio e previste anche in caso di mancata erogazione del finanziamento, e di rilascio da parte del cliente di informazioni false o inesatte in merito alla propria situazione finanziaria e di violazione da parte del cliente dell'obbligo di esclusiva previsto nel contratto: nella misura massima indicata nel frontespizio del contratto pari a € 0,00.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente, al momento della conclusione del contratto riceverà sotto forma di allegato del contratto stesso l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il presente foglio informativo contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2. Il cliente ha diritto di ottenere e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il presente foglio informativo contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. In ogni caso tutta la documentazione informativa sulla trasparenza è rinvenibile *on line* sul sito www.4credit.it.
3. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il presente foglio informativo contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto, avendo meri fini informativi.
5. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta - con il relativo documento di sintesi che costituisce il frontespizio del contratto - che include il presente foglio informativo e l'avviso contenente le principali norme di trasparenza che formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.

6. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 10.1 del contratto di mediazione creditizia che stabilisce *"Il Cliente ha il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni e senza che nulla gli possa essere addebitato a qualunque titolo, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del medesimo contratto, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nell'intestazione del presente contratto."*

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente che non esistono a proprio carico eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare e di non essere a conoscenza di altri atti o fatti che possano pregiudicare la concessione del finanziamento, ad eccezione di quelli specificatamente indicati nel frontespizio del singolo contratto, impegnandosi, nel caso in cui tali atti o fatti si verificano o vengano a conoscenza in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, a darne immediata comunicazione al mediatore creditizio.
3. Il cliente si impegna a fornire e a far pervenire immediatamente al mediatore creditizio tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica, così come richiesta dal mediatore creditizio stesso e tutta la documentazione e le informazioni richieste dalle banche e/o intermediari finanziari, nei termini che questi ultimi gli comunicheranno.
4. Il cliente ha l'obbligo di riconoscere al mediatore creditizio il diritto di esclusiva fino alla scadenza del contratto.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

- a) Il cliente autorizza il mediatore creditizio, con la sottoscrizione del contratto di mediazione, a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
- b) Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.
- c) Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.
- d) Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo. Nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore e la banca o l'intermediario finanziario rifiuti la domanda di finanziamento dopo aver consultato una banca dati, il cliente avrà il diritto di essere informato gratuitamente da parte dell'ente erogante del risultato della consultazione.
- e) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

- f) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di erogazione parziale del finanziamento richiesto.
- g) Il cliente prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia – redatto in lingua italiana e sottoposto alla legge italiana - o ad esso connesso il Foro Competente è quello di Reggio Emilia, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile (determinato ai sensi dell'art.33, comma 2° lett.u, d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, Codice del Consumo).

RECLAMI

Il cliente per qualsiasi doglianza può presentare un reclamo scritto a 4Business s.r.l. - Ufficio Reclami, Via Plauto, 1/A – 42124 Reggio Emilia. Le informazioni nel dettaglio relative alle forme di inoltro dei reclami da parte del cliente e di risposta da parte del Mediatore Creditizio nonché i riferimenti dell'ufficio reclami, sono presenti sul sito www.4credit.it.

LEGENDA RIEPILOGATIVA:

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: gli intermediari che svolgono attività finanziaria iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107, ad oggi ancora in vigore, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Locale aperto al pubblico: locali accessibili al pubblico e qualunque altro locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Mediatore creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sottoqualsiasi forma.

Offerta fuori sede: attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Per ricevuta del cliente:

Data, _____

Firma, _____